



N. 36.

Aggiunte alla Legge sui cani 6 giugno 1922, n. 19.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti aggiunte approvate dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 23 Luglio 1946:

Art. 1

L'elenco dei possessori di cani che presentano denuncia dopo il 30 giugno di ogni anno deve essere trasmesso dall'Ispettore di Polizia Urbana all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Le tasse relative devono essere pagate nel mese di febbraio.

Art. 2.

Il ritardo nel pagamento della tassa sui cani è punito con la multa del cinque per cento dell'importo dovuto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

f.f. PER GLI AFFARI INTERNI

G. Giacomini